



# COMUNE DI PIANEZZE

*Provincia di VICENZA*

Piazza IV Novembre, 11 - 36060 PIANEZZE

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPATIZIONE**  
**DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**  
**(ART. 113 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50)**

## **Capo I**

### **Disposizioni Generali**

#### **Art. 1 - Obiettivi e finalità**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – di seguito denominato « Codice » - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o lavori a cura al personale dipendente del Comune di Pianezze.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, del comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

#### **Art. 2. Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) del D.Lgs n. 163/2006 e dell'articolo n. 106 del D.Lgs n. 50/2016.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

#### **Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

#### **Art. 4 Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di cui trattasi sono effettuati con provvedimento del Dirigente/Responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo, ove è possibile una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile del procedimento;

- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

## **Capo II Ripartizione dell'incentivo**

### **Art. 5 Ripartizione**

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Segretario comunale, secondo le percentuali definitive nel comma seguente che tengo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e delle natura delle attività.
2. I collaboratori che svolgono attività istruttoria e che non sottoscrivono elaborati o atti a valenza esterna partecipano alla ripartizione nelle percentuali indicate e in ragione della prestazione oraria di ciascuno di essi.
3. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
  - a) **Attività di programmazione delle spese per investimenti:**
    - programma opere pubbliche
    - studi di fattibilità
    - sostenibilità dell'opera
    - ricerca finanziamenti ( richieste contributi, ecc)
    - predisposizione atti inerenti l'attività predetta;

➤ **40% ( di cui 40% all'incaricato - 45% ai collaboratori -15% da ripartire secondo l'attività svolta);**
  - b) **Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione di contratti pubblici;**

➤ **30% (di cui 45% all'incaricato - 40% ai collaboratori – 15% da ripartire secondo l'attività svolta);**
  - c) **Responsabile del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ovvero necessario per conseguire l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:**

➤ **30% (di cui 45% all'incarico - 40% ai collaboratori – 15% da ripartire secondo l'attività svolta)**

Il 15% degli importi relativo ad ogni singola voce viene ripartito per ogni opera tenuto conto dell'attività che ciascun componente ha dato nel procedimento complessivo su proposta del Responsabile dell'Area.

4. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

#### **Art. 6 Economie di spesa**

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno non costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

### **Capo III Termini temporali e penalità**

#### **Art. 7 Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Capo IV Disposizioni diverse**

#### **Art. 8 Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse) preposto alla struttura competente e/o per esso dal Segretario Comunale, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni; qualora ciò si avverasse la liquidazione verrà rinviata all'anno successivo.
3. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione del responsabile del procedimento, ad altri componenti.

### **Capo V Norme finali**

#### **Art. 9. Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che saranno erogati secondo la disciplina regolamentare previgente.

#### **Art. 10. Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 03.12.2015.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.